

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 304/25 concernente: "Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche";

Udito il relatore Andrea Passacantando;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 304/25 concernente: "Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche".

Il Presidente

f.to Luca Talevi

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 304

“Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche”

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b>	La proposta non interferisce con i principi generali del diritto europeo; in particolare, si rileva che l'iscrizione all'albo delle imprese agromeccaniche avviene su base volontaria e quindi non costituisce condizione per l'esercizio dell'attività di servizi offerti dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere agricole.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b>	<p>La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale di riferimento; al riguardo si sottolinea che l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” definisce l'attività agromeccanica quale “quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”.</p> <p>A questa definizione non hanno fatto seguito ulteriori norme statali; attualmente è in discussione presso la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati una proposta di legge su questi argomenti e va sottolineato come già nelle passate legislature erano stati presentati in Parlamento dei disegni di legge di contenuto analogo, che non hanno concluso il loro iter. Un altro disegno di legge di tenore analogo è stato presentato in Senato ed assegnato alla 9° Commissione, che non ha ancora iniziato l'esame.</p> <p>In tale contesto, che vede altri interventi normativi da parte di alcune regioni italiane, è stata rilevata l'opportunità di valorizzare i servizi prestati dalle imprese agromeccaniche, in particolare attraverso l'istituzione di uno specifico albo re-</p>

	gionale, la cui iscrizione, su base volontaria, è volta a qualificare i servizi offerti sia sotto il profilo della qualità che di quello dell'ecosostenibilità.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	I contenuti della proposta di legge integrano quanto previsto agli articoli 40 e 43 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura", relativi, rispettivamente, al "contoterzismo" e alla diversificazione delle attività agricole; in particolare, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 21/2011, "l'attività di contoterzismo è considerata attività agricola per connessione quando l'imprenditore agricolo esegue la prestazione a favore di terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata per proprio conto, come previsto dalla normativa statale vigente"; l'articolo 43 della medesima l.r. 21/2011 precisa che "per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a quella agricola, risultano integrate e complementari con essa in ambito rurale e possono essere svolte in azienda indipendentemente dall'attività agricola, al fine di fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative all'agricoltore e alla famiglia agricola".
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	---
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Non risultano proposte normative analoghe all'esame del Consiglio regionale.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 declina le finalità della proposta di legge, volta alla istituzione dell'albo delle imprese agromeccaniche quale strumento per favorire la qualificazione e la modernizzazione dei servizi che le stesse imprese offrono alle attività e alle filiere agricole.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Art. 2 (Definizioni)

L'articolo 2 contiene le definizioni di impresa e di attività agromeccaniche, in coerenza con le disposizioni della normativa statale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Art. 3 (Albo delle imprese che esercitano attività agromeccanica)

L'articolo 3 istituisce l'albo delle imprese agromeccaniche, definendo altresì i requisiti previsti per le imprese che intendono richiedere l'iscrizione. Le attività di supporto amministrativo sono a carico del personale assegnato alla struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso e farà ricorso ad applicativi software utilizzati per la gestione di altri strumenti a carattere ricognitivo già presenti presso le strutture della Giunta regionale, adattati a ricevere le informazioni riguardanti le imprese agromeccaniche. Pertanto le disposizioni di questo articolo sono ad invarianza per il bilancio regionale.

### Art. 4 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 4 dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge.

### Art. 5 (Disposizioni finali)

L'articolo 5 contiene le disposizioni finali, volte a disciplinare i tempi entro i quali sono adottati i provvedimenti attuativi della proposta.

L'articolo ha natura ordinamentale.